

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente l'approvazione di alcune modificazioni
del regolamento edilizio del Comune di Bellinzona

(del 29 aprile 1955)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Il Municipio di Bellinzona, con sua istanza 5 luglio 1954, ha sottoposto alla ratifica di codesto Gran Consiglio alcune modificazioni al vigente regolamento edilizio di quel Comune (già approvato da codesto Consesso con decreto legislativo 21 aprile 1952) e precisamente dei suoi art. 52, 53, 57, 60, 70, 72, 77 e 78. Le modifiche sono state votate da quel Consiglio comunale il 15 giugno 1954 e pubblicate nei modi e nei termini di legge.

Si tratta in sostanza di mutamenti resi necessari dal maggior sviluppo edilizio ed urbanistico di quel Comune: un attento esame delle modificazioni in questione non ha fatto rilevare discrepanze fra i nuovi articoli e le vigenti leggi. Un dubbio potrebbe sorgere circa la consonanza fra l'art. 78 modificato del regolamento edilizio di cui si tratta, e l'art. 14 della legge edilizia cantonale del 16 gennaio 1940, quanto alle altezze e alle aperture minime dei locali e degli appartamenti cosiddetti «mansardati». Il cennato art. 14 dispone infatti che «l'altezza dei locali abitati non potrà essere inferiore a m. 2.60», aggiungendo che «nessun locale potrà essere adibito ad abitazione permanente, se di cubatura inferiore ai mc. 20». Ora, poichè, i locali «mansardati» nel senso implicito alla norma dell'art. 78 modificato del regolamento edilizio di Bellinzona sono locali destinati all'abitazione, un'affrettata illazione potrebbe far concludere per una discrepanza fra lo stesso art. 78 del regolamento e il citato disposto dell'art. 14 della legge, nel senso cioè che essendo l'altezza delle mansarde, come prevista dal cennato disposto di regolamento del Comune di Bellinzona, inferiore ai m. 2.60, le mansarde stesse non possano essere adibite a locali di abitazione. Un attento esame della questione di cui si tratta induce tuttavia lo scrivente Consiglio a diverse conclusioni. Innanzitutto è da rilevare come il cennato art. 78 di regolamento stabilisce, quanto alla cubatura dei locali mansardati, le misure minime previste dal citato art. 14 della legge. Sotto questo aspetto quindi i locali medesimi rispondono appieno alle esigenze che la legge impone per ragioni evidentemente igieniche. La questione si pone quindi a sapere se, rispettate le misure minime quo alla cubatura, l'art. 14 della legge permetta una deroga all'altezza minima dei locali destinati ad abitazione. Riteniamo di rispondere affermativamente. La legge impone a mente dello scrivente Consiglio la regola dell'altezza minima: a questa regola lo stesso art. 14 nel suo ultimo cpv. permette eccezioni, determinate da ragioni speciali. E' evidente che il legislatore abbia voluto considerare, ponendo le disposizioni dell'art. 14 ultimo cpv. della legge, la diversa configurazione geografica del nostro Cantone, le quanto mai diverse situazioni ambientali, economiche e sociali dei nostri Comuni. Tali diversità sono venute vieppiù appalesandosi in questo ultimo ventennio, in cui il costante sviluppo economico dei maggiori centri del Cantone (e tra questi Bellinzona) e il continuo afflusso di popolazione della campagna nei centri stessi ha reso non solo ancor più evidenti le differenze fra i Comuni di campagna e quelli del centro, ma ha creato anche nei centri stessi problemi edilizi ed urbanistici sconosciuti ai Comuni di campagna.

Con la creazione di appartamenti mansardati che rispondano oltre che ai canoni della nuova urbanistica, alle norme igieniche ed edilizie cui si ispira la

legge, si viene a risolvere nel centro stesso dei nostri maggiori agglomerati urbani, il problema della penuria degli alloggi. Con la possibilità di pigioni sopportabili si offre alle famiglie di ceto meno abbiente la possibilità di vivere in appartamenti sani, decorosi, igienici, situati in località centrali; si permette soprattutto alle stesse famiglie, se numerose, di disporre di un numero di locali sufficienti ai loro bisogni e dei servizi relativi: ciò che non sarebbe se, per ragioni di pura economia, le stesse famiglie fossero costrette ad abitare, in condizioni di deleteria promiscuità, appartamenti di un numero nettamente inferiore di locali.

Per questi motivi lo scrivente Consiglio ritiene che, per le ragioni speciali esposte più in alto, ferma restando la regola dei m. 2,60 di altezza per i locali abitabili, sia legittima dal profilo del citato art. 14 della legge cantonale l'eccezione per i locali cosiddetti mansardati, allorchè la cubatura risponda ai minimi fissati dallo stesso art. 14 per i locali abitabili in genere, e ritenuto che le altezze dei locali medesimi siano mantenute, come quelle del regolamento del Comune di Bellinzona, entro limiti accettabili da un punto di vista igienico. Incidentalmente rileviamo infine che il regolamento edilizio della città di Lugano, al suo art. 31, prevede pure una deroga all'altezza minima per le mansarde: riteniamo che molto probabilmente furono analoghe a quelle da noi esposte più sopra le ragioni che determinarono codesto Gran Consiglio a ratificare tale disposto del regolamento edilizio di Lugano. A' sensi dell'art. 23 della legge edilizia cantonale vi proponiamo pertanto di ratificare le modificazioni in questione, adottando il disegno di decreto legislativo annesso al presente messaggio.

Vogliate gradire, onorevoli signor Presidente e Consiglieri, i sensi del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Galli

Il Cons. Segr. di Stato :

Janner

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

che approva le modificazioni degli art. 52, 53, 57, 60, 70, 72, 77 e 78
del regolamento edilizio del Comune di Bellinzona

(del)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 29 aprile 1955 n. 544 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Sono approvati gli art. 52, 53, 57, 60, 70, 72, 77 e 78 del regolamento edilizio di Bellinzona così modificati con risoluzione 15 giugno 1954 del Consiglio comunale di Bellinzona.

Art. 2. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.